



COMUNE DI SERVIGLIANO

Provinciadi Fermo

COPIA DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL 1° SETTORE

(AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI)

NUMERO 52 DEL 01-04-20

OGGETTO:

RINNOVO DEL CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO, A TEMPO DETERMINATO, STIPULATO AI SENSI DELL'ART. 50-BIS DEL D.L. 189/2016 (CONV. CON MODIFICAZIONE DALLA L. 229/2016), CON L'ARCH. MICHELA ACHILLI, CON IL PROFILO DI ISTRUTTORE TECNICO CAT. C, PER IL POTENZIAMENTO DELL'UFFICIO SISMA DEL COMUNE DI SERVIGLIANO.

IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE

Premesso che:

- a causa degli eventi sismici succedutisi nell'Italia Centrale il 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016, la grave situazione di emergenza ha determinato in capo ai Comuni del cratere un carico straordinario di adempimenti tecnici, amministrativi e contabili, che nell'attuale fase di emergenza rendono necessaria la presenza di personale aggiuntivo nelle diverse aree tecnica, amministrativa e contabile;
- l'articolo 4, comma 2, del D.L. 205/2016, convertito nella Legge n. 229/2016, stabilisce che il Commissario Straordinario determina i profili professionali ed il numero massimo di unità di personale che ciascun Comune è autorizzato ad assumere in deroga per le esigenze e le necessità di funzionamento dell'Ufficio Sisma;
- il comma 4 del medesimo articolo 4 del D.L. 205/2016 stabilisce che *"le assunzioni sono effettuate con facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze. E' data facoltà di attingere alle graduatorie vigenti di altre amministrazioni, disponibili sul sito del dipartimento della funzione pubblica. Qualora nelle graduatorie suddette non risulti individuabile personale del profilo professionale richiesto, il Comune può procedere all'assunzione previa selezione pubblica, anche per soli titoli, sulla base di criteri di pubblicità, trasparenza ed imparzialità"*;
- con nota a firma del Vice Commissario Regionale per il sisma, protocollo n. 885316 del 15/12/2016, questo Ente è stato autorizzato all'assunzione di n. 1 unità di personale;

Atteso che questo Comune in riscontro alla nota della Regione Marche protocollo 885316 del 15/12/2016, relativa ai criteri e modalità di assunzione di personale da impiegare presso l'Ufficio Sisma comunale, ha individuato le seguenti figure professionali:

- n. 1 istruttore tecnico – part time 50% (categoria C, posizione economica C1) – tramite graduatoria valida;
- n. 1 agente di Polizia Municipale - istruttore – part time 50% (categoria C, posizione economica C1) – tramite graduatoria valida;

Vista la determinazione del responsabile del 1° Settore 1 "Affari Istituzionali e Generali, attività produttive e vigilanza" n. 35 del 22/03/2017 esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato deciso di assumere con contratto di lavoro a tempo determinato e part time al 50% (18 ore settimanali), con decorrenza dal 01/04/2017 e per la durata di anni uno rinnovabile, con il profilo professionale di Istruttore Tecnico, categoria C, posizione economica C1, l'Arch.

Michela Achilli, generalizzata in atti, per il potenziamento dell'Ufficio Sisma del Comune di Servigliano (FM);

Visto il contratto individuale di lavoro stipulato in data 23/03/2017 con l'Architetto Michela Achilli per la predetta assunzione;

Vista inoltre la determinazione del responsabile del 1^a Settore "Affari Istituzionali e Generali, attività produttive e vigilanza" n. 40 del 19/03/2018 esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato deciso di prorogare il predetto contratto di lavoro fino al 31/12/2018;

Preso atto che l'articolo 1, comma 990, della legge di bilancio 2019 (Legge n. 145 del 30 dicembre 2018) prevede la proroga al 31 dicembre 2020, nei limiti di spesa per l'esercizio 2018, delle 700 unità complessive di personale a tempo determinato di cui all'articolo 50-bis del D.L. 189/2016 per il potenziamento degli uffici sisma dei Comuni interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi;

Vista la nota della Regione Marche protocollo n. 82727 del 27 dicembre 2018 con la quale si autorizzano i Comuni per garantire la necessaria continuità nell'esercizio degli adempimenti inerenti la ricostruzione, a prorogare, nel rispetto del limite massimo di 36 mesi previsto dalla vigente normativa in materia (combinato disposto dell'art. 19 D.L. 81/2015 e dell'articolo 1, comma 3, del D.L. n. 87/2018 convertito con modificazioni dalla Legge n. 96/2018) i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato con scadenza al 31 dicembre 2018 del personale assunto, ai sensi dell'articolo 50-bis del D.L. n. 189/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 229/2016, per il potenziamento dell'Ufficio Sisma;

Preso atto che con la stessa nota viene precisato che per quanto riguarda la possibilità di proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato occorre tenere presente:

- 1) l'obbligo del rispetto del tetto inerente il numero dei contratti (cfr. comma 3 quinquies dell'articolo 50-bis del Decreto Legge n. 189/2016 e l'articolo 4, comma 6, dell'O.C.S.R. n. 22/2017) e in tal senso i contratti di lavoro a tempo parziale sono considerati equivalenti ai contratti di lavoro a tempo pieno;
- 2) il tetto di spesa annuo per ciascuna unità che non può superare € 41.428,57;

Vista la mail in data 27 dicembre 2018 con la quale i competenti Uffici della Regione Marche hanno confermato la possibilità, nel caso di due part time al 50%, di prorogarne uno solo estendendo anche l'orario di lavoro da 18 a 36 ore settimanali;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 28 dicembre 2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono stati forniti indirizzi al responsabile del servizio per:

- la trasformazione da part time (18 ore settimanali) a full time (36 ore settimanali) della figura dell'istruttore tecnico (categoria C, posizione economica C1) e la proroga del predetto contratto di lavoro nel limite massimo di 36 mesi previsto dalla vigente normativa in materia, delle assunzioni a tempo determinato disposte per il potenziamento dell'Ufficio Sisma di questo comune;

Vista la nota della Regione Marche prot. n. 895743 del 20.12.2016 ad oggetto "criteri e modalità per l'assunzione di personale";

Vista la determinazione del responsabile del 1^a Settore 1 "Affari Istituzionali e Generali, attività produttive e vigilanza" n. 146 del 31/12/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato deciso di:

trasformare, da part time 18 ore settimanali a full time 36 ore settimanali il rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato stipulato ai sensi dell'articolo 50-bis del D.L. 189/2016, in attuazione delle determinazioni del responsabile del 1^a Settore 1- Affari Istituzionali e Generali, attività produttive e vigilanza in premessa richiamate, con l'Arch. Michela Achilli, nata a (omissis) il (omissis) e residente in (omissis) – C.F.: (omissis), con il profilo professionale di Istruttore Tecnico, categoria C, posizione economica C1, per il potenziamento dell'Ufficio Sisma

del Comune di Servigliano (FM), nel rispetto sia del limite assunzionale di una unità di personale assegnato al Comune di Servigliano con la nota del Vice Commissario Regionale dalla Regione Marche protocollo n. 0885316 del 15.12.2016 sia del tetto di spesa fissato in € 41.428,57;

prorogare fino al 22/03/2020 il predetto contratto di lavoro subordinato a tempo determinato come prima trasformato da part time (18 ore) a full time (36 ore), stipulato ai sensi dell'articolo 50-bis del D.L. n. 189/2016, con l'Arch. Michela Achilli, nata a (omissis) il (omissis) e residente in (omissis) – C.F.:(omissis), per il potenziamento dell'ufficio Sisma del Comune di Servigliano (FM);

approvare l'allegato schema di addendum al contratto di lavoro già sottoscritto in data 23 marzo 2017, con la predetta dipendente a tempo determinato Arch. Michela Achilli.

VISTO l'art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 9 del D.Lgs. n. 75/2017, che testualmente recita:

“Le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, (...) esclusivamente nei limiti e con le modalità in cui se ne preveda l'applicazione nelle amministrazioni pubbliche. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare i contratti di cui al primo periodo del presente comma soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35. (...)”;

Visti inoltre i commi 1, 11 e 12 dell'articolo 50 del CCNL Comparto Funzioni Locali del 21 maggio 2018 che testualmente recita:

1. Gli enti possono stipulare contratti individuali per l'assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, nel rispetto dell'art. 36 del D. Lgs. n. 165/2001 e, in quanto compatibili, degli articoli 19 e seguenti del D. Lgs. n. 81/2015, nonché dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

11. Ai sensi dell'art. 19, comma 2, del D. Lgs. n. 81/2015, fermo restando quanto stabilito direttamente dalla legge per le attività stagionali, nel caso di rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, riguardanti lo svolgimento di mansioni della medesima categoria, è possibile derogare alla durata massima di trentasei mesi di cui al comma 2. Tale deroga non può superare i dodici mesi e può essere attuata esclusivamente nei seguenti casi: a) attivazione di nuovi servizi o attuazione di processi di riorganizzazione finalizzati a all'accrescimento di quelli esistenti; b) particolari necessità di enti di nuova istituzione; c) introduzione di nuove tecnologie che comportino cambiamenti organizzativi o che abbiano effetti sui fabbisogni di personale e sulle professionalità; d) prosecuzione di un significativo progetto di ricerca e sviluppo; e) rinnovo o la proroga di un contributo finanziario; f) progetti pluriennali finanziati con fondi UE, statali, regionali o privati; g) realizzazione di eventi sportivi o culturali di rilievo internazionale; h) proroghe dei contratti di personale a tempo determinato interessato dai processi di stabilizzazione.

12. Ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D. Lgs. n. 81/2015, in deroga alla generale disciplina legale, nei casi di cui al comma 11, l'intervallo tra un contratto a tempo determinato e l'altro, nell'ipotesi di successione di contratti, può essere ridotto a cinque giorni per i contratti di durata inferiore a sei mesi e a dieci giorni per i contratti superiori a sei mesi. Le disposizioni in materia di intervallo tra contratti non trovano applicazione nell'ipotesi di stipulazione di contratti a tempo determinato per il conferimento di supplenze al personale docente ed educativo degli enti locali e per l'assunzione di personale da adibire all'esercizio delle funzioni infungibili della polizia locale e degli assistenti sociali.

Dato atto pertanto che ai sensi del richiamato comma 11, la deroga alla durata massima di trentasei (36) mesi, che non può essere superiore a dodici (12) mesi, può essere attuata esclusivamente nei casi previsti dalla stessa disposizione tra i quali sono comunque ricompresi il rinnovo o la proroga di un contributo finanziario, nonché l'attivazione di nuovi servizi, fattispecie riconducibili alla proroga della gestione straordinario della ricostruzione e, dunque, alla relativa attività di ricostruzione e più specificatamente alla proroga delle risorse finanziarie

di cui all'articolo 50-bis del decreto legge n. 189/2016 intervenuta con l'articolo 1, comma 990, della legge n. 145 del 2018;

OSSERVATO quindi che:

- il contratto di lavoro in essere con la dipendente Arch. Michela Achilli è scaduto il 22/03/2020, con il raggiungimento del limite di 36 mesi di durata massima consentita per i contratti a termine;
 - la predetta dipendente ha manifestato, per le vie brevi, la volontà di rinnovare il contratto, secondo la forma contemplata dall'art. 50, commi 11 e 12 del CCNL Comparto Funzioni Locali del 21 maggio 2018;
 - la causale giustificatrice delle assunzioni a tempo determinato ex art. 50 bis del D.L. 189/2016, rientra tra le casistiche per le quali è consentita la deroga alla durata massima di 36 mesi, ex art. 50, comma 11, del CCNL Comparto Funzioni Locali del 21 maggio 2018;
 - tale deroga non può superare i 12 mesi, e tra data di decorrenza della proroga e il termine del precedente contratto, è necessario osservare un intervallo di almeno 10 giorni;
- VISTO l'articolo 1 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante: "Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici", con il quale lo stato di emergenza è prorogato fino al 31 dicembre 2020;

VISTA la necessità di continuare ad avvalersi della prestazione lavorativa della suddetta dipendente per lo svolgimento di mansioni ascrivibili alla medesima Categoria, applicando la deroga alla durata massima di trentasei mesi prevista all'articolo 50, commi 11, del CCNL Funzioni locali 21.05.2018, previa interruzione di 10 giorni dalla scadenza del precedente rapporto lavorativo ai sensi e per gli effetti del comma 12 del suddetto articolo;

RITENUTO, in applicazione dei richiamati atti ed ai sensi e per gli effetti dell'articolo 50, commi 11 e 12 del C.C.N.L del 21.05.2018, di rinnovare, il contratto di lavoro con la dipendente Arch. Michela Achilli, fino al 31 dicembre 2020, tenuto conto del permanere delle motivazioni che hanno determinato l'assunzione in questione, anche al fine di garantire l'esercizio degli adempimenti inerenti alla fase emergenziale e quella successiva della ricostruzione post sisma 2016, fatta salva l'eventuale proroga fino al 22 marzo 2021, qualora sia modificata in tal senso la citata normativa;

VISTO l'allegato schema di contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato e full time, (Allegato A), da stipulare con la prima citata dipendente ai sensi dell'articolo 19 del CCNL del Comparto Funzioni Locali del 21 maggio 2018 e degli articoli 2 e 35 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;

TENUTO CONTO che le assunzioni sono subordinate alla sottoscrizione del contratto individuale, nel rispetto delle norme vigenti in materia di costituzione del rapporto di lavoro con decorrenza dalla data indicata nel contratto di lavoro;

EVIDENZIATO che la fattispecie oggetto del presente provvedimento, non costituisce una nuova assunzione, bensì un rinnovo di un contratto a tempo determinato già sottoscritto con la lavoratrice assunta, per l'esigenza straordinaria post sismica;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 14 in data 22.02.2019, con cui è stato approvato il DUP, che ha come allegato il programma del fabbisogno di personale per il triennio 2019/2021 e il piano occupazionale 2019, che prevede per le assunzioni a tempo determinato, per il potenziamento ufficio sisma previste dall'Articolo 50 del d.l. n. 189/2016 convertito nella legge n. 229/2016, la proroga fino al 31 dicembre 2020, delle sotto elencate unità di personale:

- n. 1 dipendente, full time, con il profilo di istruttore tecnico - Categoria C, posizione economica iniziale C1;
- n. 1 dipendente full time con il profilo di istruttore direttivo tecnico, categoria D, posizione economica iniziale D1;

Riconosciuta la propria competenza, ai sensi degli articoli 107 e 192 del D. Lgs. 18-08-2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i., recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto l'articolo 50-bis comma 3 della legge n. 229/2016;

Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi - dotazione organica e norme di accesso;

Visto lo Statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;

Visto l'articolo 147-bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e dichiarata la sussistenza della regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente provvedimento;

Dato atto che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi dell'art. 6-bis L. 241/1990, dell'art. 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale;

VISTO il decreto del Sindaco n. 12/2019 con il quale sono state conferite alla sottoscritta i compiti e le funzioni, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, riconducibili al Settore Affari Istituzionali e generali:

DETERMINA

la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne costituisce motivazione ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.

Di procedere, in deroga alla durata massima di 36 mesi, ex art. 50, commi 11 e 12 del CCNL Comparto Funzioni Locali del 21 maggio 2018, al rinnovo del contratto in essere con la dipendente Arch. Michela Achilli, in servizio a tempo determinato e full time, con il profilo professionale di "Istruttore Tecnico" (Categoria Giuridica C – Posizione Economica C.1), per il potenziamento dell'ufficio sisma del Comune di Servigliano (FM), per gli adempimenti legati alla fase emergenziale e quella successiva della ricostruzione post-sisma 2016, ai sensi dell'articolo 50-bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla Legge 15 dicembre 2016, n. 229.

Di dare atto che:

- la decorrenza del rapporto di lavoro, a seguito del rinnovo come prima disposto, è quella del 03 aprile 2020;
- la scadenza del contratto di lavoro è fissata al 31 dicembre 2020, con divieto di tacito rinnovo;
- che lo stesso potrà essere prorogato fino al 22 marzo 2021 qualora sia modificata in tal senso la citata normativa (articolo 50 bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla Legge 15 dicembre 2016, n. 229).

Di approvare l'allegato schema di contratto di lavoro da sottoscrivere con la predetta dipendente a tempo determinato Arch. Michela Achilli.

Di corrispondere alla dipendente di che trattasi il trattamento economico previsto per la Categoria e la Posizione Economica di inquadramento (Categoria Giuridica C - Posizione Economica C.1), l'assegno per il nucleo familiare, se dovuto, la tredicesima mensilità e ogni altra indennità e/o emolumento previsto dalla legge.

Di precisare che:

- l'assunzione per il potenziamento dell'ufficio sisma, e quindi anche la proroga della stessa, è autorizzata, come previsto dall'articolo 50-bis del D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla Legge 15 dicembre 2016, n. 229, in deroga alle vigenti disposizioni per le assunzioni a tempo determinato (articolo 9 del D.L. 78/2009) ed a quelle relative al contenimento della spesa del personale (articolo 1, commi 557 e 562, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296);
- gli oneri finanziari derivanti dal presente atto, non gravano sulla spesa dei bilanci comunali in quanto sono finanziati con i fondi straordinari stanziati dal Governo per far fronte agli eventi sismici 2016.

Di dare atto che:

- la spesa derivante dal presente è prevista nel bilancio di previsione finanziario 2020/2022 annualità 2020 e sarà imputata ai codici di bilancio di seguito riportati:

- Codice di Bilancio 11.02-1.01.01.01.004 (per la parte relativa alla retribuzione);
- Codice di Bilancio 11.02-1.01.02.01.001 (per la parte relativa agli oneri riflessi);
- Codice di Bilancio 11.02-1.02.01.01.001 (per la parte relativa all'Irap);

- la predetta spesa è finanziata con fondi straordinari assegnati a questo Ente in attuazione delle disposizioni previste dall'articolo 50-bis del Decreto Legge n.189/2016 convertito con modificazione dalla Legge n. 229/2016.

Di attestare che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi dell'articolo 6-bis L. 241/1990, dell'art. 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale.

Di dare infine atto che:

la presente determinazione, comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario, per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria, di cui all'articolo 183, comma 7, del D. Lgs. 18-08-2000, n.267;

in esecuzione dell'articolo 183 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 la presente determinazione diventa esecutiva dopo il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

il presente atto, sarà inserito nella raccolta delle determinazioni dei responsabili dei servizi, ai sensi dell'articolo 183, comma 9, del D. Lgs. 18-08-2000, n. 267;

a norma dell'articolo 8 della Legge n. 241/90, si rende noto che il responsabile del procedimento è la sottoscritta D.ssa Lucia Malaspina, responsabile del Settore 1^ Affari Istituzionali e Generali, attività produttive e vigilanza;

avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR Marche di Ancona entro 60 giorni dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto, oppure mediante ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Di pubblicare il presente atto sul sito internet dell'ente.

IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE
F.to Lucia Malaspina

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE, attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art.151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 (T.U.E.L.).

Servigliano li 01-04-2020

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

ROSSI DANIELA

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, li 01-04-2020

IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE

UFFICIO RAGIONERIA

CAP. N..... RESIDUI [] / COMPETENZA []

IMPEGNO N.

LIQUIDAZIONE N.

MANDATO N. DEL

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

ATTESTA

che la presente determinazione è stata affissa nel link Albo Pretorio On Line del sito web istituzionale di questo Comune (elenco di pubblicazione n. 131) per quindici giorni consecutivi dal 07-04-2021 al 22-04-2021.

Dalla Residenza Comunale, li 23-04-21

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Cesetti Segretario